



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 21

Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF). 2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. 3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

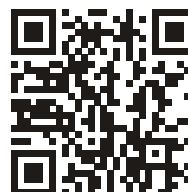
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it